

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

63.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Artioli Rossella (gruppo PSI)	24
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3	Bassi Montanari Franca (gruppo verde)	5, 9 18, 23, 24
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Brunetto Arnaldo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	4, 5 9, 14, 22
Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri, Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri; Pisicchio: Norme di riordino del settore farmaceutico (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2119 - 2196 - 3190 - 4512 - 4619 - 4658 - 4675 - 4680 - 4724 - 4900 - 4936 - 5234-B)	3	Colombini Leda (gruppo comunista-PDS)	14, 15 18, 23, 24
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> ...	3, 4, 5, 9, 15, 22, 23	Garavaglia Mariapia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	5, 14, 22, 23
		Piccirillo Giovanni (gruppo DC)	20, 25
		Poggiolini Danilo (gruppo repubblicano)	24
		Saretta Giuseppe (gruppo DC)	23, 24
		Tagliabue Gianfranco (gruppo misto)	14, 19, 24
		Votazione nominale:	
		Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	25

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18.

LUIGI RINALDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Cecchetto Coco, Portatadino, Bruni Francesco, Gelpi, De Genaro, Pellicani, Azzolini, Ferrari Marte e Antonucci sostituiscono, rispettivamente, i deputati Andreani, Borra, Carrara, Cobellis, Fronza Crepaz, Gregorelli, Latteri, Moroni e Rivera per la seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri; Pisicchio: Norme di riordino del settore farmaceutico (Approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XII Commissione permanente del Senato) (2119 - 2196 - 3190 - 4512 - 4619 - 4658 - 4675 - 4680 - 4724 - 4900 - 4936 - 5234-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed

altri; Pisicchio: « Norme di riordino del settore farmaceutico », già approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera nella seduta del 12 febbraio 1991 e modificata dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1991.

Ricordo che nella seduta del 29 maggio abbiamo concluso la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Ricordo altresì che la I Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « valuti la Commissione, all'articolo 7, comma 1, l'opportunità di chiarire che tale disposizione non preclude la possibilità di costituire società cooperative a responsabilità limitata per l'esercizio delle farmacie; valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 1, l'opportunità di prevedere che hanno diritto a conseguire la titolarità delle farmacie i farmacisti che abbiano i requisiti previsti dalla disposizione stessa, purché alla data di entrata in vigore del provvedimento non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica ».

Hanno inoltre espresso parere favorevole l'XI Commissione e la VI Commissione, a condizione che l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

ART. 10.

(Gestione comunale).

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova

istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono i titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale anche metropolitana;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono i titolari;
- d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituito anche tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti;
- e) sulla base di convenzioni stipulate tra i comuni interessati ».

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore*. Ritengo che la seconda condizione posta dalla Commissione affari costituzionali non sia recepibile, in quanto modificherebbe il testo pervenuto dal Senato; al contrario, la prima, relativa all'articolo 7, può essere accolta tramite un ordine del giorno, di cui preannuncio la presentazione. Per il resto, ritengo che il provvedimento debba essere approvato così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla XII Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Rapporto farmacie-popolazione).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

« L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo della autorità sanitaria competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora superi i parametri stessi nella misura del 50 per cento.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda alla autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico ».

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Rapporto farmacie-popolazione).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

« L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo della autorità sanitaria competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda alla autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora superi i parametri stessi nella misura del 50 per cento.

1.1.

Bassi.

FRANCA BASSI MONTANARI. L'emendamento in esame ripristina sostanzialmente il testo approvato dalla Camera. Infatti, il Senato ha introdotto una modifica a mio avviso assolutamente irrisoria — perché non cambia la logica e la sostanza del

provvedimento — del tetto massimo della popolazione. Questo limite dovrebbe passare, infatti, da 12.000 a 12.500 abitanti: poiché tale variazione non è significativa in un contesto nazionale, il mio dubbio è che essa sia diretta a garantire l'apertura di una farmacia per 2, 3, 4 persone: non so quantificare tale dato, però credo che non sia molto consistente e, in ogni caso, ritengo che questa sia l'unica ragione per la quale è stata apportata la modifica in questione.

Quindi, sono dell'avviso che debba essere ripristinato il testo approvato dalla nostra Commissione, che è molto più dignitoso e coerente.

Colgo l'occasione per chiedere la votazione qualificata dell'emendamento e la verifica del numero legale: alla mia richiesta ha già aderito una collega, quindi chiedo se altri commissari intendano sostenerla.

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Bassi 1.1 per le ragioni già esposte in sede di discussione sulle linee generali.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma dell'articolo 46, comma 4, del regolamento, la presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare se non quando ciò sia richiesto da quattro deputati. In questo caso, debbo constatare che la richiesta dell'onorevole Bassi Montanari è appoggiata solo dall'onorevole Cecchetto Coco.

Pongo in votazione l'emendamento Bassi 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla XII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari).

1. L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 104. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.

2. Le farmacie aperte ai sensi del comma 1 sono sempre computate per l'apertura di nuove farmacie in sede di successiva applicazione del criterio della popolazione.

3. Nei comuni, frazioni o centri abitati, con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, nei quali sia stato istituito un dispensario farmaceutico, non è autorizzata l'apertura della farmacia prevista in pianta organica salvo che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei comuni per la farmacia di nuova istituzione o sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica ».

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari).

1. L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto

27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 104. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.

2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Procedure concorsuali).

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito

entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici, di sana e robusta costituzione fisica e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanità, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario *ad acta* incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.

4. Il commissario *ad acta* di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

5. Il commissario *ad acta* di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanità.

6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.

7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario *ad acta* di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.

8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano o il commissario *ad acta* di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione.

9. Le modalità di svolgimento del concorso sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Procedure concorsuali).

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanità, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario *ad acta* incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.

4. Il commissario *ad acta* di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

5. Il commissario *ad acta* di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unità

sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanità.

6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.

7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario *ad acta* di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.

8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario *ad acta* di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione.

9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Decentramento delle farmacie).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area

metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'articolo 1.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Decentramento delle farmacie).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione

ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti in occasione della revisione periodica della pianta organica delle farmacie di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

5. 1.

Bassi Montanari.

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore*. Chiedo all'onorevole Bassi Montanari di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno.

FRANCA BASSI MONTANARI. Ritiro l'emendamento 5. 1 e preannuncio la presentazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6

(Dispensari farmaceutici).

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera *b*) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del

titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.000 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ».

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6

(Dispensari farmaceutici).

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera *b*) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono do-

tati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.000 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Titolarità e gestione della farmacia).

1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, ed a società di persone.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società, farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892.

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

4. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 2

aprile 1968, n. 475, è sostituito temporaneamente da un altro socio.

5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.

6. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.

7. La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.

8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.

10. Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da

parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.

13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.

14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Titolarietà e gestione della farmacia).

1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

4. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.

5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.

6. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.

7. La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.

8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il

socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.

10. Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.

13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.

14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Gestione societaria: incompatibilità).

1. La partecipazione alla società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Gestione societaria: incompatibilità).

1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribu-

zione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 9 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Gestione comunale).

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società per azioni costituite esclusivamente tra comuni;

e) a mezzo di società costituite tra il comune e i farmacisti in costanza di rapporto di lavoro dipendente ».

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Gestione comunale).

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che,

al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, dopo la lettera c), ripristinare la seguente lettera già approvata dalla Camera:

d) a mezzo di società per azioni costituite esclusivamente tra comuni.

10. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

LEDA COLOMBINI. L'emendamento 10. 1, di cui sono cofirmataria, è teso a ripristinare il testo già approvato dalla Camera introducendo la lettera d) soppressa dal Senato, che prevede la possibilità per i comuni di costituire tra di loro società per azioni per la gestione delle farmacie. Non può essere abbandonata, a nostro avviso, l'ipotesi di una società per azioni per la gestione delle farmacie, allo scopo di realizzare una reciprocità di vantaggi di ordine economico e funzionale e di armonizzarci con l'articolo 25 del provvedimento sull'ordinamento dei servizi pubblici, che prevede, tra l'altro, l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1986. La legge n. 142 del 1990, concernente la riforma delle autonomie locali, tra le varie forme di gestione delle farmacie di cui i comuni sono titolari comprende espressamente, agli articoli 22, 23 e 24, quella oggetto del nostro emendamento. Pertanto, l'eliminazione della norma in questione non solo rappresenterebbe una limitazione dei poteri dei comuni, che vengono invece riconosciuti ai privati, ma impedirebbe la parità di opportunità, principio su cui si fonda il nostro ordinamento costituzionale.

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore*. Desidero aggiungere una precisazione al parere da me espresso. Avevamo già manifestato perplessità in ordine alla soppressione del punto d) da parte del Senato; tuttavia un successivo approfondimento ci ha consentito di verificare che la legge n. 142 non esclude che i comuni nell'esercizio della loro autonomia possano creare società per azioni anche per la gestione di questi servizi. In ogni caso, potremmo valutare l'opportunità di predisporre al riguardo un ordine del giorno, dal momento che, lo ribadisco, la materia è già disciplinata dalla legge n. 142.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Il problema posto dal relatore esiste, perché prima di giungere alla elencazione delle forme in cui i comuni possono gestire le farmacie si fa riferimento alla legge n. 142, mentre poi si sopprime la lettera d) che contiene una delle norme previste dalla legge stessa. Credo che quella compiuta dai colleghi del Senato sia soltanto una svista, poiché basta leggere quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990 per vedere che quella delle società per azioni è una delle forme che i comuni possono adottare per la titolarità delle farmacie. Se dunque si accetta che il principio da seguire sia quello della legge che ho testé citato, l'emendamento Benevelli non può che essere approvato. Ritengo infatti — lo ripeto — che il Governo debba riconoscere che tra le possibili forme da adottare vi è anche quella della società per azioni.

LEDA COLOMBINI. Se vi fosse la disponibilità del Governo in questo senso, si raccoglierebbe la stessa indicazione che è venuta dalla I Commissione affari costituzionali. Posso anche dire di essere disposta a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno qualora il Governo manifesti un impegno nel senso indicato.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è intenzionato a far rispettare le leggi che propone, né potrebbe mai affermare che una

legge di settore può impedire l'attuazione di una legge di ordinamento.

LEDA COLOMBINI. Se il Governo si impegna ad emanare una circolare in cui afferma che tra le forme consentite per la gestione delle farmacie di cui è titolare il comune vi è anche quella della società per azioni, ritiro l'emendamento Benevelli ed altri 10.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.1 è dunque ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Titolarità e sostituzione nella gestione).

1. L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

a) per infermità;

b) per gravi motivi di famiglia;

c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;

d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;

e) per servizio militare;

f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale.

3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.

4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.

6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.

7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica ».

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Titolarità e sostituzione nella gestione).

1. L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

a) per infermità;

b) per gravi motivi di famiglia;

c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;

d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;

e) per servizio militare;

f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;

g) per ferie.

3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.

4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.

6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.

7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale).

1. Il comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal comune o da

azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a tutela del personale dipendente.

2. In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'articolo 7.

3. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia ai sensi del comma 1 del presente articolo.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale).

1. Il comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal comune o da azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a tutela del personale dipendente.

2. In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'articolo 7.

3. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 13 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Sanatoria).

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. Il periodo di tre anni di gestione di cui al comma 1 è continuativo, oppure viene calcolato per sommatoria di servizi prestati, in qualità di direttore o collaboratore di farmacia, con interruzioni non superiori ad un semestre, purché alla data di entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca in via continuativa la farmacia da almeno sei mesi.

3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

(Sanatoria).

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire, a domanda e per una sola volta, la titolarità della farmacia purché, alla data di scadenza del termine di cui al comma 4, essa non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione.

2. Il periodo di tre anni di gestione di cui al comma 1 è continuativo, oppure viene calcolato per sommatoria di servizi prestati, in qualità di direttore o collaboratore di farmacia, con interruzioni non superiori ad un semestre, purché alla data di entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca in via continuativa la farmacia da almeno sei mesi.

3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono

da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

14. 1.

Bassi Montanari.

All'articolo 14, al comma 1, dopo la parola: purché sostituire l'ultimo periodo dell'articolo fino alla fine con il seguente: alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

14. 2.

Colombini, Benevelli, Tagliabue.

FRANCA BASSI MONTANARI. Abbiamo già molto discusso questo aspetto relativo alla sanatoria, quindi ora vorrei focalizzare una questione che non è direttamente nel merito del provvedimento ma credo sia importante: se approviamo un articolo di questo genere, in Italia non avremo più certezza del diritto.

Abbiamo una serie di regole che disciplinano la nostra civile società e la nostra civile convivenza; ebbene, con questo articolo ed in particolare con il suo primo comma, stravolgiamo completamente queste regole che ci siamo dati, affermando che chi vince un concorso, e quindi acquisisce un diritto, è come se avesse giocato e poteva anche restarsene a casa. Credo che, al di là di quanto è già stato accanitamente sostenuto in sede di Comitato ristretto, questo elemento di non certezza del diritto sia molto grave, poiché da qui nasce il problema della sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. Questo è il nodo: se non garantiamo diritti certi, la gente non si fida e fa

bene a non fidarsi; perché dovrebbe farlo se noi stravolgiamo le regole?

Da sempre chi vince un concorso gode della vincita. In questo caso, invece, si dice che la titolarità della farmacia resta a chi la gestisce da tre anni e che tale periodo di tempo non deve nemmeno essere continuativo, essendo sufficiente che la gestione sia stata ininterrotta negli ultimi sei mesi. Il che significa che viene ridotta da tre anni a sei mesi la gestione effettiva.

Vi lascio immaginare la confusione istituzionale cui questo può condurre, dai ricorsi al TAR per bloccare i concorsi alle pressioni sui sindaci perché non assegnino le farmacie ai vincitori di concorso, affinché diventi titolare chi gestisce in via provvisoria la farmacia stessa: si tratta di un movimento di cui anche noi, qui e fuori di qui, abbiamo avuto sentore. Credo che questa agitazione sia assolutamente deleteria ed invito i colleghi a riflettere sul problema. Ciò anche perché ritengo — come già ho avuto occasione di dire in sede di Comitato ristretto — che il rapporto con il Senato dovrebbe essere gestito con maggiore fermezza ed essere più paritario e meno ricattatorio di quanto non sia stato sinora; non è cioè possibile continuare ad affermare che un testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento non può più essere modificato per non correre il rischio che non arrivi mai ad approvazione.

In conclusione, raccomando ai colleghi l'approvazione del mio emendamento 14.1.

LEDA COLOMBINI. Anche il gruppo comunista-PDS ritiene questo punto molto importante per il carattere stesso della legge. Come i colleghi hanno potuto vedere, il mio gruppo ha presentato soltanto due emendamenti, uno all'articolo 10 e questo all'articolo 14, al quale attribuisce grande valore proprio per una questione di principio e di certezza del diritto, come ha già rilevato la collega Bassi Montanari.

Se è ingiusto privare della farmacia coloro che la gestiscono da tanti anni, a maggior ragione è ingiusto privarne colui che ha regolarmente vinto un concorso ed aspetta da anni la prescritta autorizzazione. Cito soltanto un esempio che ci è

stato fatto dall'ordine dei farmacisti di Sassari: un pubblico concorso è stato espletato nel 1988, cioè ormai da tre anni, ma le procedure di assegnazione delle farmacie ai vincitori non sono ancora iniziate, essendo state ritardate oltre ogni ragionevole tempo. In questo modo, davvero, non vi è certezza di diritto per nessuno e rischia di passare una logica da legge della giungla, da legge del più forte, per cui ottiene ciò a cui mira chi ha più protezione o più « santi in paradiso ». Si tratta di una logica che deve essere respinta da una democrazia che maturi una classe dirigente capace di governare nel concreto il confronto tra diversi interessi, tutti legittimi ma non compatibili.

Per una corretta valutazione occorre anche tener conto che ai titolari provvisori delle farmacie era noto di non avere la certezza di poter continuare a gestirle se non vincendo il concorso; mentre è giusto che i vincitori andassero a gestire una farmacia disponendo della prescritta autorizzazione.

Ognuno di noi ha avuto occasione di parlare con farmacisti o con dirigenti dell'ordine. La scorsa settimana il presidente dell'ordine dei farmacisti romani ha chiesto che venisse ripristinato il testo approvato dalla Camera ed abbiamo sentito solo due voci contrarie a questa impostazione. Ritengo che la norma approvata dalla nostra Commissione rappresenti un punto di sintesi tra interessi e posizioni diversi dato che introduce, insieme alla sanatoria, misure più rigorose e certe per lo svolgimento dei concorsi e norme tali da poter davvero consentire di mettere la parola fine alla gestione provvisoria nella piena garanzia dei diritti dei singoli, ponendo come unico punto di riferimento per i vincitori il rispetto della graduatoria, una misura ritenuta giusta ed equilibrata per voltare finalmente pagina in questo delicato ed importante settore.

In via del tutto secondaria; ma non ininfluente rispetto al gravissimo andazzo dei concorsi, occorre considerare anche che alcuni gestori provvisori — per fortuna pochi — hanno bisogno di questo tipo di sanatoria introdotta dal Senato perché non

hanno superato la prova di esame professionale prevista dal concorso. Al riguardo potrei citare una serie di casi che, eventualmente, potremmo inserire a verbale se ve ne fosse bisogno (tipico è quello di Alghero).

Per tutte queste ragioni considero gli emendamenti approvati dal Senato all'articolo 7 e, soprattutto, all'articolo 14, un fatto assai negativo, che ha determinato irritazione e frustrazione nelle categorie interessate. Infatti, rispondendo più ad una logica *ad personam* che alla certezza del diritto, essi rischiano di evidenziare la debolezza delle istituzioni e di concorrere a diffondere sfiducia nella gente e discredito nelle istituzioni stesse. Non è un caso che la I Commissione, nel parere espresso, chieda di considerare tale questione; quindi, ve n'è abbastanza per sollecitare la Commissione affari sociali a ripristinare il testo già approvato, esprimendosi favorevolmente sull'emendamento in esame.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Ricordo che sia in sede di Comitato ristretto, sia in Commissione, sull'articolo 14 — che non costituisce certamente l'asse portante del provvedimento — avevamo raggiunto un punto di equilibrio che introduceva, anche attraverso un'innovazione rispetto alle precedenti leggi di sanatoria, elementi molto più rigorosi e molto più certi in relazione al diritto di accedere alla sanatoria stessa. Il Senato ha compiuto un'operazione che restaura le procedure già seguite nel passato: cioè, ha diritto di usufruire della sanatoria quel farmacista che gestisca in via provvisoria una farmacia, purché non sia stato espletato il concorso. Vorrei ricordare che fra l'espletamento del concorso e la pubblicazione della graduatoria intercorre un periodo di tempo in ordine al quale, evidentemente, nascono tutte le considerazioni che in questa sede sono state svolte.

Quindi, sarebbe più che doveroso ripristinare la norma che noi avevamo già approvato perché, a mio avviso, essa garantiva trasparenza, rigore, serietà in tutta la procedura da seguire, anche se lo strumento della sanatoria lascia sempre alcune

zone d'ombra. È bene che in Commissione si discuta con molta chiarezza e con molta franchezza, e, quindi, si dicano le cose come stanno; infatti, è fuori di dubbio che quando si assume un provvedimento di sanatoria, anche in altri settori, si lasciano sempre, come ho già detto, alcune zone d'ombra: tuttavia, noi dobbiamo superare questo rischio e valutare la norma per quello che essa è. Il lavoro che avevamo compiuto forniva notevoli garanzie: il Senato — lo ribadisco — ci ha riportato sulla strada già intrapresa nel passato, che aveva a suo tempo sollevato molti dubbi. Ho firmato l'emendamento in esame poiché ritengo che esso non solo ripristini la norma approvata dalla nostra Commissione, ma tenti anche di dare una risposta ad un problema che rimane, comunque, complesso.

Desidero infine sottolineare che, se ne avremo il tempo, dovremo mettere mano ad un'effettiva riforma del settore; con il provvedimento in discussione, per altro, noi apriamo un processo di revisione, in quanto — forse ai colleghi è sfuggito — il complesso degli articoli avvia ad un processo di riforma della legge n. 475 del 1968. Dobbiamo tener presente tale aspetto, perché — forse — ci consentirà di lasciare alle spalle un provvedimento di parziale sanatoria e di attivare un processo di riforma complessiva del settore farmaceutico tale da permetterci di superare quegli strumenti parziali che finora abbiamo adottato.

GIOVANNI PICCIRILLO. Riservandomi di sviluppare ulteriori considerazioni in sede di votazione, mi corre l'obbligo di sottolineare per me stesso, ma anche per la migliore intelligibilità della mia posizione, che il mio intervento non vuole esprimere una mancanza di riguardo nei confronti del pregevole lavoro svolto dal relatore e da coloro che hanno collaborato alla stesura del testo. Debbo però richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, durante la discussione del provvedimento in prima lettura in questa sede, ci fu chi presentò un emendamento tendente a formulare il testo nei termini approvati

dal Senato: cioè, la modifica apportata da quel ramo del Parlamento era contenuta in un emendamento presentato in Commissione affari sociali della Camera già allora. Fu concordemente ed unanimemente convenuto che quell'emendamento venisse ritirato, poiché il testo della Camera costituiva la mediazione più accettabile rispetto ai principi ed alle convenienze.

Per questa ragione, e solo per questa ragione, per esaudire un'esigenza di coerenza — e, starei per dire, per difendere tale coerenza che a suo tempo la Commissione unanimemente espresse rispetto a questa formulazione —, avverto la necessità e l'obbligo di attenermi al testo da essa approvato.

Io stesso, che in un primo momento avevo una convinzione non motivata rispetto al testo della Camera, proposi una formulazione vicina a quella approvata dal Senato, ma fui convinto a desistere con molta energia; poiché all'energia rispondo con altrettanta energia, in quella circostanza mi lasciai persuadere.

Debbo altresì osservare che non vale il discorso secondo cui, poiché il Senato ha modificato l'articolo, noi non possiamo intavolare un discorso conflittuale con quel ramo del Parlamento. Ricordo che un autorevole costituente ebbe a dire, prima della discussione dei principi fondamentali della nostra Costituzione, che *iussum quia iustum non iustum quia iussum*. Ed in questa frase latina, signor presidente, io sintetizzo anche ciò che, per economia di tempo, mi asterrò dal dire. In buona sostanza, quella mediazione consentiva una sanatoria ampia ma non proprio mortificatrice di un principio che credo non possa essere calpestato da nessuno, meno che mai dal legislatore: colui che abbia vinto un concorso non può vedere vanificato tale risultato. Era questa l'opzione convinta che la Commissione allora espresse quando unanimemente convenne che quell'emendamento andasse ritirato: anzi, la convinzione fu tale, onorevoli colleghi, che esso non fu neppure proposto formalmente. Oggi, per il rispetto dei tempi, vogliamo aderire ad un'imposta-

zione del Senato in una maniera che definirei acritica.

Lo dico al relatore ed ai membri della Commissione: non nascondo che queste mie osservazioni, un po' peregrine, hanno tuttavia trovato puntuale riscontro in ciò che hanno osservato — ho ricevuto a questo proposito alcune note scritte — anche alti magistrati dello Stato. Ma questo è soltanto un ausilio, che ho citato come supporto ad argomentazioni che forse hanno un loro valore logico, ma non una capacità giuridica cogente.

Per questo invito la Commissione a non approvare una legge-provvedimento, che cioè regoli rapporti già definiti attraverso un pubblico concorso, ed a ripristinare il testo approvato dalla Camera: non per lanciare una sfida nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, ma per compiere un atto di giustizia sostanziale ed anche in punto di diritto.

Entrando più nel merito, il testo dell'articolo 14 così come licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati prevede che i farmacisti gestori di farmacia da almeno tre anni ne conseguano la titolarità « purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica ».

L'emendamento introdotto al Senato consente invece che i farmacisti indicati conseguano la titolarità della farmacia « purché, alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge), essa non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione ». L'indicata variazione è moralmente inaccettabile e giuricamente illegittima. Opportunamente la Camera aveva collocato il discrimine nel momento della pubblicazione della graduatoria. Prima di tale momento, infatti, la posizione del privato è quella del concorrente e non del vincitore. La pubblicazione della graduatoria, peraltro, trasforma l'indicata posizione e crea nell'interessato un affidamento che nessuno può vanificare, neppure il legislatore.

Si rifletta: se taluno è risultato vincitore e, ciò nonostante, non ha conseguito l'autorizzazione, tale circostanza può essere dipesa esclusivamente o dall'inerzia della pubblica amministrazione o da vicende giudiziarie non ancora concluse.

È ben evidente, allora, che in nessuno dei due casi il vincitore del concorso può legittimamente essere penalizzato per fatti a lui in nessun modo addebitabili. Ma vi è di più. In realtà egli verrebbe ad essere penalizzato per i ritardi della pubblica amministrazione ovvero della giustizia. Quanto ciò sia vero emerge dalle vicende di alcuni vincitori del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche indetto con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 10.388 del 25 settembre 1980.

Mentre altri vincitori hanno già ottenuto la sede, essi non l'hanno fin qui conseguita solo perché alcuni aspiranti hanno impugnato la procedura concorsuale dinanzi al TAR della Campania. L'indicato tribunale, peraltro, con sentenza n. 350 del 19 maggio 1988, ha rigettato i ricorsi proposti ribadendo da un lato la legittimità della procedura adottata e, dall'altro, il diritto degli istanti all'assegnazione delle sedi farmaceutiche delle quali questi sono risultati vincitori. Attraverso tale sentenza i concorrenti delusi hanno proposto appello al Consiglio di Stato.

In tali condizioni emerge l'illegittimità dell'emendamento indicato sotto diversi profili. Si tratta, anzitutto, con ogni evidenza di una legge-provvedimento che, come è noto, è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza solo in quanto non implichi uno stravolgimento dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza. Nella specie tale stravolgimento è in *re ipsa*. L'emendamento infatti viene ad incidere su una situazione giuridica ormai consolidata nella forma della situazione soggettiva piena: il diritto soggettivo che ha trovato oltretutto una compiuta definizione di una pronuncia giurisdizionale (sentenza del TAR Campania, I, 6.4. — 19 maggio 1988, n. 350) avente il carattere della immediata esecutività.

In punto di fatto il legislatore, in maniera del tutto inammissibile, con la citata modifica verrebbe a prendere le parti di alcuni dei contraddittori in giudizio ed a determinare la prevalenza delle loro posizioni. Tale conseguenza è ovviamente inammissibile e contraria ad elementari principi di equità e giustizia, ma diventa tanto più iniqua e vessatoria se solo si considera che a restare soccombenti sarebbero coloro che hanno vinto il concorso ed il giudizio innanzi al tribunale amministrativo.

L'emendamento, poi, oltre a porsi in diretto contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, regolato dall'articolo 3 della Costituzione, confligge con il correlato principio di ragionevolezza la cui violazione, a giudizio della giurisprudenza, è sintomatica di quel vizio logico intrinseco alla legge che va sotto il nome di eccesso di potere legislativo per sviamento. Tale vizio è rinvenibile in ipotesi, come quella di specie, in cui la norma di legge introduce un'ingiustificata ed arbitraria discriminazione senza ragioni pertinenti, divenendo uno strumento per conseguire finalità diverse da quelle di utilità generale assunte a fondamento delle previsioni costituzionali. A tale proposito basta ulteriormente considerare che, qualora trovasse ingresso il contestato emendamento, si verificherebbe un'altra ed inammissibile disparità di trattamento tra i vincitori dello stesso concorso che hanno conseguito la sede e coloro che, pur avendo vinto il concorso come gli altri, non hanno ancora conseguito la sede solo per le iniziative giudiziarie (peraltro allo stato respinte dal TAR) di coloro i quali per effetto dell'emendamento diventerebbero titolari.

Un ulteriore profilo di illegittimità dell'emendamento indicato si rinviene poi nel contrasto con il principio di irretroattività di cui all'articolo 11 delle disposizioni della legge in generale. La previsione citata, infatti, interverrebbe a regolare in forma retroattiva rapporti che sono stati ormai compiutamente definiti con il riconoscimento in capo ai vincitori del diritto all'assegnazione della sede farmaceutica, diritto che per ciò stesso è divenuto intan-

gibile. In conclusione appare evidente l'incostituzionalità e l'intrinseca ingiustizia dell'emendamento.

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore*. Ogni sanatoria presenta alcune zone d'ombra, anzi, spesso, rappresenta un'ingiustizia per chi ne subisce le conseguenze; proprio per questo motivo abbiamo voluto introdurre la norma sui concorsi, che rappresenta un punto fermo — e la Commissione mi pare abbia valutato questo aspetto — rispetto alla spirale delle situazioni provvisorie e quindi delle sanatorie. La parte centrale del provvedimento, come affermava il collega Tagliabue, non è quella della sanatoria bensì quella dei concorsi. Pertanto credo che non sia il caso, nonostante le valutazioni che sono state fatte in sede di discussione generale, di mettere a repentaglio i contenuti sostanziali di questa legge a causa di una parte introdotta dall'altro ramo del Parlamento. Tra l'altro al Senato si è registrato un consenso totale, che dovrebbe farci riflettere sulle possibili conseguenze di un nostro eventuale diniego ad approvare il testo pervenutoci; pertanto, ferme restando tutte le osservazioni precedentemente espresse, ritengo che sia prevalente l'opportunità di approvare l'articolo 14 nel testo del Senato e perciò esprimo parere contrario sugli emendamenti Bassi Montanari 14.1 e Colombini ed altri 14.2.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bassi Montanari 14.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini ed altri 14.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della XII Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 15 e 16 non sono stati modificati.

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La XII Commissione,

con riferimento alla nuova formulazione — adottata dal Senato ed approvata in via definitiva da questa Commissione — dell'articolo 7 del progetto di legge « Norme di riordino del settore farmaceutico », relativamente alla titolarità dell'esercizio della farmacia da parte di società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

valutato nel suo insieme il contenuto dell'articolo 7,

impegna il Governo

in sede di applicazione a interpretare tale disposizione nel senso di non precludere la possibilità di costituire società cooperative a responsabilità limitata per l'esercizio di farmacie fra soci che presentino le condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo ».

0/2119-B/1/XII

Saretta, Brunetto, Tagliabue, Artioli, Poggiolini, Benevelli, Renzulli, Colombini.

« La XII Commissione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per quanto di competenza affinché i comuni, a norma della legge n. 142 del 1990, tra le forme di gestione di propri servizi possano prevedere la gestione di farmacie comunali a mezzo di società per azioni costituite esclusivamente tra comuni ».

0/2119-B/2/XII

Colombini Brunetto, Tagliabue, Artioli, Poggiolini, Benevelli, Renzulli.

« La XII Commissione

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza affinché le regioni autonome di Trento e di Bolzano valutino l'opportunità di procedere a trasferimenti di farmacie, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in zone di nuovi insediamenti abitativi solo in occasione della revisione periodica della pianta organica delle farmacie di cui all'articolo 2 della legge n. 475 del 1968 ».

0/2119-B/3/XII

Bassi Montanari, Cecchetto
Coco, Brunetto, Benevelli, Artioli, Saretta.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Accetto tutti gli ordini del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti degli ordini del giorno insistono per la votazione ?

GIUSEPPE SARETTA. Sì, signor presidente.

LEDA COLOMBINI. Insistiamo per la votazione.

FRANCA BASSI MONTANARI. Anche noi insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/2119-B/1/XII.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/2119-B/2/XII.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/2119-B/3/XII.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LEDA COLOMBINI. Annuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS, dovuta soprattutto al fatto che è stato respinto il nostro emendamento 14.2, che investiva una questione di principio e di certezza del diritto. Ci auguriamo soltanto che si possa proseguire la riforma avviata con l'approvazione di questo provvedimento.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Anche il gruppo misto si asterrà dalla votazione, pur sottolineando il dato positivo dell'avvio di un processo di riforma del settore; certamente rimangono le zone d'ombra riferite alle modifiche introdotte dal Senato, sulle quali, se il tempo ce lo avesse consentito, avremmo dovuto ragionare più approfonditamente. Tuttavia ciò non annebbia il percorso legislativo avviato e perciò ci limiteremo all'astensione.

ROSSELLA ARTIOLI. Nel ringraziare il relatore per il suo impegno, annuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

DANILO POGGIOLINI. Il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento nonostante le perplessità suscitate dall'articolo 14. Riteniamo tuttavia perfettamente inutile esprimere un voto contrario, nella certezza che vi sia comunque la maggioranza necessaria per approvare la proposta di legge. In sostanza quest'ultima sana una situazione non più sostenibile e pone le basi, come è stato detto dall'onorevole Tagliabue, per una riforma sostanziale del settore, nonché le condizioni per evitare successive sanatorie.

Sappiamo bene che rinviarne il testo al Senato significherebbe probabilmente compromettere il tutto (*summum ius, summa iniuria*, per fare, come il collega Piccirillo, un'appropriata citazione latina), cosa che vogliamo evitare, nella convinzione che si tratti di una legge complessivamente valida, nonostante alcune ombre.

GIUSEPPE SARETTA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democristiano, nella consapevolezza che il cammino legislativo

su questo tema ha registrato anche momenti di difficoltà. Certamente se avessimo approvato il testo da noi elaborato, privo quindi delle modifiche introdotte dal Senato, la nostra soddisfazione sarebbe stata maggiore; riteniamo infatti che ogni sanatoria — facciamo riferimento all'articolo 14 — sia una sorta di mannaia che cade in un determinato momento e che inevitabilmente crea discriminazioni ma, nella speranza che questa legge rappresenti l'ultimo dei provvedimenti di questa natura, voteremo comunque a favore.

FRANCA BASSI MONTANARI. Dichiaro il voto contrario del gruppo verde sulla proposta di legge, in considerazione di alcune fondamentali questioni di principio. È vero che le sanatorie discriminano e che esiste chi dalle stesse viene penalizzato; tuttavia crediamo che una sanatoria debba muoversi nel rispetto dei diritti acquisiti, dei diritti certi.

In merito all'articolo 14, è stato affermato che il Senato ha votato in maniera compatta l'emendamento teso a modificare il comma 1; si è detto inoltre che l'altro ramo del Parlamento ha votato in questo modo perché esistevano alcuni precedenti relativi a sanatorie di questo tipo, lesive dei diritti dei vincitori di concorso. In realtà, non è vero che siano già state introdotte sanatorie che escludevano i vincitori di concorso. Anche sulla famosa sanatoria relativa alle farmacie rurali, la legge n. 892 del 1984 stabiliva che le farmacie venissero assegnate a coloro i quali le gestivano in forma provvisoria, a meno che la farmacia non fosse stata assegnata con la prescritta autorizzazione o non fosse in via di assegnazione, essendo stato espletato il concorso. Era quindi prevista la sospensione delle assegnazioni fino a quando non fosse stato effettuato il concorso e non ne fosse stata pubblicata la graduatoria.

Oggi invece, con questo provvedimento, viene operato uno stravolgimento di carat-

tere legislativo. Non esistono precedenti analoghi, per cui la questione è grave. Se vi fossero state, così come si è affermato, sanatorie di questo tipo, si sarebbe potuto forse valutare il problema in modo diverso, senza cambiare « le carte in tavola » oggi; invece con questa norma noi costituiamo un precedente molto grave. La sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini probabilmente è legata anche a queste piccole cose.

Non sono in grado di quantificare — né mi interessa farlo — le persone che risulterebbero avvantaggiate da una sanatoria di questo tipo: potrebbero essere una, dieci o cento. Credo invece, e lo ribadisco, che compiamo un grave atto. Il diritto del cittadino non deve essere sottovalutato; questa è un'esigenza che cresce all'interno della società nella misura in cui il diritto stesso non viene rispettato.

Ritengo che questo fatto sia ancora più grave in un settore come quello delle farmacie, che nel nostro paese è uno dei pochissimi settori di attività protetta. Le farmacie godono di una serie di privilegi legati al fatto di operare in un mercato controllato; non si può infatti esercitare una concorrenza tale da comportare l'apertura di più punti vendita nella stessa zona. Inoltre, le farmacie sono uno dei pochissimi settori che possono essere lasciati in eredità. Queste usanze di tipo medievale (in passato vi erano i casi dell'ENEL o degli impiegati del Banco di Napoli) stanno scomparendo, mentre rimangono per le farmacie, per le quali ne possono usufruire i parenti fino al secondo grado, ai quali lasciamo la possibilità di godere di questo privilegio sulla base di una gestione provvisoria (magari trasparente), assegnata chissà come, quando e perché.

Mi auguro che la stampa dia il giusto rilievo a tale questione che, pur essendo piccola (ben altri sono, infatti, i problemi della sanità e della politica farmaceutica nel nostro paese) è tuttavia molto significativa. Ritengo, in definitiva, che la possibilità di una convergenza — che non si è

verificata — di tutti i gruppi sul ripristino del testo licenziato dalla nostra Commissione rappresenti un'occasione sprecata da parte nostra per dare un segnale più puntuale e trasparente della nostra attività quotidiana.

GIOVANNI PICCIRILLO. Preannuncio la mia astensione, che ha una duplice valenza: l'apprezzamento, sul piano complessivo, del lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione e la ribadita necessità, peraltro, di dire « no » ad una formulazione dell'articolo 14 che rappresenta un « pugno nello stomaco » per l'organismo così come era stato previsto dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri; Pisicchio: « Norme di riordino del settore farmaceutico » (Approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XII Commissione permanente del Senato) (2119 - 2196 - 3190 - 4512 - 4619 - 4658 - 4675 - 4680 - 4724 - 4900 - 4936 - 5234-B):

Presenti	32
Votanti	22
Astenuti	10
Maggioranza	17
Hanno votato sì	20
Hanno votato no	2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Armellin, Artioli, Augello, Azzolini, Brunetto, Bruni Francesco, Castagnetti, Degennaro, Ferrari Marte, Gelpi, Nenna D'Antonio, Pellizzari, Perani, Poggiolini, Portatadino, Renzulli, Rinaldi, Saretta, Volponi.

Hanno votato no:

Bassi Montanari, Cecchetto Coco.

Si sono astenuti:

Benevelli, Brescia, Colombini, Dignani Grimaldi, Folena, Mainardi Fava, Perinei, Piccirillo, Sanna, Tagliabue.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 25 luglio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO